



Decreti “Ristori”

19 dicembre 2020

Abstract

Il perdurare della pandemia e la conseguente adozione di misure restrittive hanno indotto il Governo ad adottare, con carattere progressivo (decreto ristori uno, decreti ristori bis, ter e quater), azioni di sostegno ai settori economici più colpiti da tali misure.

Si tratta di quattro decreti-legge che devono essere letti in maniera unitaria, poiché hanno l'obiettivo comune di potenziare ed estendere il supporto al tessuto produttivo e che, in tale ottica, sono confluiti in un unico provvedimento.

Le misure messe in campo da tali provvedimenti, che hanno una dote complessiva superiore ai 19 miliardi di euro, riguardano:

- il sostegno finanziario alle imprese;
- il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per le attività economiche sospese per effetto dei recenti DPCM emanati dal Governo;
- la proroga di una serie di adempimenti fiscali (es. proroga del secondo acconto dell'imposta sui redditi e dell'IRAP) e contributivi;
- alcuni interventi in materia di lavoro, tra i quali, la concessione di ulteriori 6 settimane di ammortizzatori sociali COVID, collocate tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e il divieto di licenziamento fino al 31 gennaio 2021, con le esclusioni già previste dai precedenti provvedimenti (il tema, come noto, è oggetto di un ulteriore intervento nel DDL Bilancio);
- l'estensione, in tema di export e fiere, anche alle società organizzatrici di fiere della possibilità di accedere al Fondo Simest, in linea con una richiesta di Confindustria e il rifinanziamento del fondo 394 per 150 milioni di euro e del Fondo promozione integrata per ulteriori 200 milioni.

Nella nota si riepilogano le misure di principale interesse introdotte dai quattro provvedimenti e, da ultimo, le ulteriori misure approvate nel corso del dibattito parlamentare.

Da ultimo, si segnala che, stando alle informazioni disponibili, a questi quattro provvedimenti dovrebbe far seguito a breve un ulteriore decreto-legge per il sostegno del sistema economico e produttivo, in particolare di quelle attività che, pur non avendo chiuso, hanno però registrato cali di fatturato, perché fanno parte delle filiere collegate ad attività sospese.

Premessa

Lo scorso 18 dicembre il Parlamento ha convertito in legge il DL Ristori, recependo le proposte di modifica su cui era stato raggiunto l'accordo tra maggioranza e opposizione.

Il testo comprende anche i DL Ristori bis, ter e quater, confluiti nel provvedimento attraverso un emendamento e un subemendamento del Governo approvati durante il passaggio in prima lettura al Senato.

A questi quattro provvedimenti, secondo le informazioni disponibili, ne farà seguito nelle prossime settimane un ulteriore dedicato al sistema economico e produttivo, per sostenere tutte quelle attività che, pur non avendo chiuso, hanno però registrato cali di fatturato, perché fanno parte delle filiere collegate ad attività sospese.

Inoltre, si segnala che con il decreto-legge n. 172 del 18 dicembre 2020 (c.d. Decreto Natale), oltre a introdurre ulteriori misure urgenti per il contenimento della pandemia, il Governo ha riconosciuto una nuova tranche di contributi a fondo perduto, per 455 milioni di euro nel 2020 e 190 milioni nel 2021, in favore delle attività sospese per effetto delle richiamate misure.

Di seguito un riepilogo delle misure di interesse introdotte dal 4 decreti-legge e le principali modifiche approvate in prima lettura.

DL Ristori

Il 28 ottobre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori), che ha introdotto ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e il sostegno a lavoratori e settori produttivi colpiti dalla pandemia da COVID-19.

Il DL interviene con misure finalizzate sia al ristoro delle attività economiche interessate direttamente dalle misure restrittive previste dal DPCM del 24 ottobre scorso, sia al

sostegno dei loro lavoratori. Esso ha un impatto in termini di indebitamento netto pari a 3,3 miliardi di euro nel 2020 e praticamente nullo nel triennio 2021-2023¹.

Le coperture sono fornite da minori spese pari a 1,9 miliardi (le maggiori entrate sono pari a soli 34 milioni) e in particolare: *i*) un miliardo deriva dai risparmi sugli stanziamenti per le indennità una-tantum (riconosciute ai liberi professionisti titolari di partita IVA e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali, agli operai agricoli, ai lavoratori dello spettacolo) e per il Fondo per il reddito di ultima istanza decisi con il DL 18/2020 e prorogati poi con il DL 34/2020; *ii*) 860 milioni riguardano la minore spesa del tax credit vacanze (derivante dal minor ricorso al credito d'imposta) versata dall'Agenzia delle Entrate al bilancio dello Stato nella voce "Entrata". Inoltre, il provvedimento si avvale anche delle risorse rese disponibili dal minor utilizzo di alcune misure disposte dai precedenti provvedimenti: alcuni crediti d'imposta, il bonus per i lavoratori presenti in azienda nel mese di marzo e le misure di integrazione salariale.

Il decreto-legge si pone in continuità coi precedenti, accentuandone l'intonazione emergenziale, come prevedibile visto l'aggravarsi del quadro epidemiologico. In questo contesto, al netto delle misure lavoristiche (su cui permangono le note criticità legate al contributo addizionale per la Cassa Covid e al blocco dei licenziamenti) e di quelle in tema di fiere ed export (positive, ma insufficienti), i principali target del provvedimento sono estranei al perimetro della manifattura, vista anche la continuità finora assicurata alle relative attività.

Di seguito, una disamina delle misure di maggiore interesse.

Indennizzi e misure fiscali

Si introduce, anzitutto, un **contributo a fondo perduto** per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell'ambito dei settori economici oggetto delle limitazioni

¹ I 5,4 miliardi di euro a cui fa riferimento il Ministro dell'Economia nelle sue dichiarazioni riguardano le sole misure espansive, ossia le maggiori spese e le minori entrate, rispettivamente pari a 4,4 miliardi e 898 milioni.

previste dai DPCM di ottobre 2020; a tal fine, la norma rinvia ad un elenco di codici ATECO (Allegato 1).

Viene meno, rispetto alla misura contenuta nel c.d. DL Rilancio, la limitazione ai soli soggetti con ricavi e compensi (nel 2019) entro i 5 milioni di euro.

Per consentire una rapida erogazione del contributo, si prevede che la somma venga accreditata direttamente sul conto corrente dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal DL Rilancio, parametrando la somma erogata a una percentuale di quella corrisposta in precedenza (e il cui valore, come noto, era determinato sulla base del calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019). Specifici criteri sono dettati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 novembre scorso, poi, per la determinazione del contributo spettante ai soggetti che non hanno presentato l'istanza ai sensi del DL Rilancio. Al riguardo, con un emendamento approvato in Commissione, si precisa che la soglia dei 5 milioni di fatturato, rilevante ai fini di questo calcolo (ai sensi dell'art. 1, co. 7 del DL n. 137/2020) sia da riferirsi a quello del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

In ogni caso, l'ammontare massimo del contributo erogabile è pari a 150 mila euro.

Il contributo è riconosciuto nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Commissione Europea.

Viene esteso, fino al 30 giugno 2021, il periodo di utilizzo del c.d. **bonus vacanze**, introdotto dal DL Rilancio; l'agevolazione, riconosciuta una sola volta, riguarda le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità applicative già definite in sede di introduzione della misura.

È prevista, inoltre, l'estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 del **credito d'imposta per i canoni di locazione e affitto d'azienda** previsto DL Rilancio, al fine di offrire un ristoro e sostenere le imprese - indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente - dei settori indicati nell'Allegato 1, la cui attività,

a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica, è stata sospesa con i provvedimenti dell'ottobre scorso.

È stata poi disposta la cancellazione della **seconda rata dell'IMU**, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, per i soggetti che svolgono attività economiche dettagliate nell'Allegato 1 citato. Si evidenzia che tale intervento riguardava i soli proprietari di immobili che fossero al contempo anche gestori delle attività sospese, esercitate nei medesimi immobili. A tale riguardo, si segnala che l'articolo 8 del DL Ristori-quater ha specificato che l'esenzione spetta anche nei confronti dei soggetti titolari di altro diritto reale sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie); dei soggetti concessionari dell'area demaniale; dei locatari, nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria. Per tali soggetti, l'esenzione IMU spetta a condizione che siano anche i gestori delle attività economiche.

La norma si affianca alle precedenti disposizioni di esenzione IMU per i soggetti operanti nei settori del turismo e dello spettacolo (art. 78 del c.d. DL Agosto) e richiama il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

In proposito, si segnala la necessità di adeguare alcune delle misure agevolative sopra menzionate ai limiti e alle condizioni della nuova sezione 3.12 del Quadro temporaneo.

Infine, è stata disposta la proroga del termine per la presentazione del **modello 770** relativo all'anno di imposta 2019 dal 2 novembre al 10 dicembre 2020.

Misure in materia di lavoro

Il decreto-legge prevede il riconoscimento di un ulteriore periodo di sei settimane di **ammortizzatori sociali COVID** e fino al 31 gennaio 2021 il **divieto di licenziamento**.

Viene confermato il versamento della **contribuzione aggiuntiva** in caso di utilizzo di ammortizzatori sociali COVID, con la conseguenza che per le imprese tenute, comunque, al versamento della contribuzione ordinaria, i costi - in caso di fruizione degli strumenti di integrazione salariale - si sommano.

Il riconoscimento dell'ulteriore periodo di 6 settimane di integrazione salariale per COVID-19 è una necessaria e logica conseguenza dell'ulteriore proroga del blocco dei licenziamenti.

Si continua a valutare in maniera assolutamente negativa l'obbligo di versamento del contributo addizionale in quanto viene meno la simmetria fra divieto di licenziamento e concessione dell'ammortizzatore sociale.

Inoltre, il contributo addizionale viene determinato impropriamente facendo riferimento al fatturato del periodo pregresso, indicatore che non ha alcun nesso con la fattispecie che giustifica l'integrazione al reddito (vale a dire la pandemia) e che, di per sé, non è neppure indice dello stato di salute e/o di equilibrio economico finanziario dell'impresa.

Più in dettaglio, il provvedimento regola quattro aspetti.

1. **Dispone la possibilità di richiedere CIGO COVID, l'assegno ordinario COVID e la cassa integrazione in deroga COVID per 6 settimane**, consentendo così ai datori di lavoro la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa per gli eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica.

Le sei settimane sono collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e sono riconosciute ai datori di lavoro cui sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane previsto nel DL Agosto, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

Così come per le 18 settimane di integrazione salariale, anche in questo caso è previsto il versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019.

Il contributo è pari:

- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;
- il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019 e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività.

2. Fino al 31 gennaio 2021 viene reintrodotta la limitazione “generalizzata” per i licenziamenti collettivi e individuali. Restano operanti le preclusioni e le esclusioni già vigenti.

Nel provvedimento viene replicata la “tecnica” della preclusione “generalizzata” fino al 31 gennaio 2021 dell'avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e della sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Dunque, viene abbandonata la scelta, operata nel DL Agosto, di far coincidere la fine del blocco dei licenziamenti con l'utilizzo completo degli ammortizzatori in capo alla singola impresa, a favore della reintroduzione di un blocco generalizzato fino al 31 gennaio (in coincidenza con il termine previsto per l'utilizzo della Cassa COVID). Peraltro, tale blocco, in base alle dichiarazioni del Governo, dovrebbe essere prorogato fino al 31 marzo, ancora una volta in coincidenza con il termine di un'ulteriore proroga della Cassa COVID che, tuttavia, sempre in base alle dichiarazioni rese, non sarebbe gravata da contributi addizionali.

Fino alla stessa data (31 gennaio), resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Le preclusioni e le sospensioni continuano a non applicarsi nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

3. In via eccezionale, per fronteggiare l'emergenza COVID, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa COVID, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3 del DL Agosto per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane**, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del DL Agosto possono rinunciare, per la frazione di esonero richiesto e non goduto, e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.

4. Per sostenere i settori economici colpiti dalle nuove misure restrittive ed interdittive, viene altresì prevista la **sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali** e assistenziali e dei premi per l'assicurazione, **di competenza del mese di novembre 2020**.

In particolare, la sospensione opera con riferimento ai dipendenti dei datori di lavoro privati aventi sede operativa nel territorio dello Stato e appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nell'allegato 1 del Decreto in esame. Il pagamento dei contributi sospesi è effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Misure in materia di sanità e giustizia

Il DL prevede che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta possano eseguire i **tamponi antigenici rapidi**. Costoro, attraverso il sistema tessera sanitaria, predispongono il referto elettronico rendendolo disponibile all'assistito e inviano i dati sul numero di tamponi effettuati al dipartimento di prevenzione della ASL, al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica e alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità e al Ministero della Salute, ai fini dell'espletamento delle funzioni di prevenzione e controllo.

Inoltre, è istituito presso il Ministero della Salute il **servizio di risposta telefonica** con il compito di svolgere attività di *contact tracing* per finalità di sorveglianza sanitaria e di "accompagnamento" verso i servizi di prevenzione ed assistenza delle ASL di competenza.

Le misure sono positive in quanto alleggeriscono la "pressione" della domanda di tamponi sulle ASL e introducono forme di tracciabilità digitale dei soggetti positivi.

Il provvedimento disciplina, poi, lo svolgimento dell'**attività giurisdizionale** in questa fase emergenziale, con l'obiettivo di contemperare le esigenze di continuità dei procedimenti civili, penali e amministrativi con il permanere dello stato d'emergenza sanitaria.

In particolare, le udienze civili e penali cui è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse. Le udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dalle parti, dai loro difensori e dal PM possono essere tenute con modalità da remoto. In generale, nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte da remoto. Anche nel processo amministrativo la discussione orale nei TAR e al Consiglio di Stato deve svolgersi da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su

disposizione del giudice d'ufficio. Infine, si consente lo svolgimento da remoto delle udienze del processo tributario, in caso di situazioni che precludano la libera circolazione nel territorio nazionale o di pericolo per l'incolumità pubblica. In alternativa, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti depositati, salvo che almeno una delle parti non ne richieda la discussione.

In tema di **esecuzioni immobiliari**, è prorogata al 31 dicembre 2020 la sospensione in tutto il territorio nazionale di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, che abbia a oggetto l'abitazione principale del debitore, disponendo al contempo l'inefficacia di ogni pignoramento di tale specie, effettuato a partire dal 25 ottobre.

Export, fiere internazionali e altre misure

Il DL recepisce la richiesta di Confindustria di estendere anche alle **società organizzatrici di fiere** (molte riconducibili a nostre associazioni di categoria) la possibilità di accedere al Fondo Simest istituito con il DL Agosto - e riservato solo agli enti fieristici - con una dotazione di 300 milioni di finanziamenti e di 63 milioni a fondo perduto. Tuttavia, sarebbe necessario introdurre misure di ristoro anche per le imprese che hanno sostenuto costi non rimborsabili per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, in Italia, annullate o rinviate a seguito dell'entrata in vigore delle ultime misure restrittive.

Inoltre, in tema di **sostegno all'export**, viene rifinanziato il fondo 394 per 150 milioni di euro e il Fondo promozione integrata per ulteriori 200 milioni, con l'obiettivo di far fronte alle numerose domande di finanza agevolata da parte delle imprese a Simest. Come già evidenziato da Confindustria, si tratta di importi che non potranno coprire tutte le richieste, per cui sarebbe necessario incrementare la dotazione di altri 600 milioni sul Fondo 394 e di 200 milioni sul Fondo promozione integrata.

Da segnalare, infine, i circa 600 milioni di euro stanziati per il **sostegno di settori particolarmente colpiti** dalla crisi pandemica (agenzie di viaggio e tour operator; alberghi e terme; editoria e congressi) e il rifinanziamento (5 milioni) del comparto del Fondo di garanzia gestito dall'Istituto per il credito Sportivo e dedicato alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti delle operazioni di liquidità dei soggetti che, a vario titolo, esercitano attività sportive.

DL Ristori-bis

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto “Ristori-Bis”) che, in continuità con il precedente decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (c.d. Decreto “Ristori”), è intervenuto con ulteriori misure finalizzate al ristoro delle attività economiche interessate direttamente dalle misure restrittive previste dai DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre.

In termini di indebitamento pubblico, il nuovo DL peggiora il deficit per 1,6 miliardi di euro nel 2020 e praticamente lo lascia invariato nel biennio successivo. Per tale ragione, il deficit tendenziale del 2020 viene rivisto in aumento da 10,7% del PIL a 10,8%, in coerenza con quanto autorizzato dal Parlamento per il 2020 nelle apposite risoluzioni presentate tra maggio e luglio e in sede di approvazione della NaDef 2020.

Per quest’anno, le sole misure espansive sono complessivamente pari a 2,6 miliardi, di cui 1,6 di maggiori spese e 957 milioni di minori entrate. Le coperture sono fornite da minori spese pari a 922 milioni, derivanti per il 75% da riduzioni sulle autorizzazioni di spesa per CIGO (decise con il DL 18/2020) e per le indennità per i lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo (stabilite con il DL 104/2020).

Anche il nuovo DL, come il precedente DL Ristori, si è avvalso, a copertura dei maggiori oneri previsti, delle risorse liberatesi per il minor utilizzo di alcune misure disposte con i precedenti provvedimenti.

Il nuovo provvedimento, adottato a pochi giorni dal precedente –ha introdotto e, in alcuni casi, ampliato le misure a sostegno dei settori che hanno subito direttamente le limitazioni governative in considerazione dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica.

Le misure introdotte intendono anche rispondere ad alcune delle preoccupazioni espresse dalle associazioni imprenditoriali nel corso delle audizioni sul Decreto Ristori, legate soprattutto alla necessità di estendere il perimetro delle attività destinatarie degli indennizzi. Questi ultimi sono stati concessi, infatti, sulla scorta di un elenco di codici ATECO connotato da esclusioni ingiustificate, sia per attività analoghe a quelle citate, sia

per quelle interessate, anche indirettamente, dalle sospensioni e restrizioni, in quanto parte della filiera delle attività direttamente limitate.

Positive alcune misure volte ad alleggerire gli oneri gravanti sulle imprese in questa particolare fase (ad esempio, il rinvio al 30 aprile 2021 - per i soggetti ISA e forfettari - del pagamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP; sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per novembre e dicembre), anche se l'individuazione della platea dei beneficiari sulla base del doppio parametro (attività ricompresa nei codici ATECO allegati al decreto e la sede legale o operativa nelle zone critiche, individuate dalle ordinanze del Ministero della salute sulla base di indici di rischio rivedibili nel corso delle prossime settimane) non costituisce una semplificazione degli adempimenti per le imprese e rischia di generare incertezza sul diritto alla loro fruizione.

Pertanto, sarebbe utile avere chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità di applicazione dei benefici fiscali qualora una impresa abbia la sede legale in una zona rossa e le sedi operative in zone arancioni o gialle, e viceversa. Tale tematica si era presentata nella prima fase solo con riguardo a un numero ristretto di province (Lombardia e in Veneto), ma assume particolare rilevanza qualora le misure restrittive continuino ad essere applicate in modo non uniforme sul territorio nazionale.

Di seguito, le misure di maggiore interesse per le imprese.

Misure di indennizzo

Come anticipato, il nuovo provvedimento ha ampliato e rafforzato il quadro degli strumenti di compensazione economica già introdotti dal DL Ristori. In particolare:

- è stato sostituito l'Allegato 1 del precedente Decreto Ristori, estendendo a ulteriori 20 categorie il contributo a fondo perduto e indicando le relative percentuali di calcolo. Al riguardo, in linea con un'istanza di Confindustria, sono state ricomprese nel perimetro le lavanderie industriali e i servizi museali;
- è stata prevista a favore di determinate attività economiche (ad esempio, alberghi, gelaterie e pasticcerie) con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse o

arancioni una maggiorazione di 50 punti percentuali sul coefficiente settoriale di calcolo del contributo a fondo perduto fissato dal precedente DL Ristori;

- è stato introdotto un nuovo contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 280 milioni per il 2021, destinato agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e a quelli delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. Al riguardo, si prevedono due diversi criteri di calcolo del contributo a seconda che l'attività svolta in via prevalente rientri o meno nei codici ATECO individuati nella nuova elencazione;
- è stato istituito un nuovo contributo a fondo perduto per sostenere gli operatori dei settori interessati dalle misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020 con attività prevalente ricompresa nei codici ATECO di cui a un nuovo Allegato 2 e che abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nelle c.d. zone rosse. Per la determinazione del contributo si applicano le disposizioni del DL Ristori di cui all'art. 1, commi da 3 a 11;
- inoltre, si è prevista la possibilità di riconoscere il contributo a fondo perduto previsto dai due decreti-legge - nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 - anche ad altre attività (non ricomprese negli Allegati), che risultino "gravemente pregiudicate" dalle restrizioni introdotte dai DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre. I codici ATECO di tali attività, ulteriori rispetto a quelli riportati negli Allegati 1 e 2 del DL Ristori-*bis* potranno essere individuati con uno o più decreti interministeriali. Questa misura è stata successivamente abrogata (v. *infra* nel paragrafo sul DL Ristori *ter*);
- infine, si prevede che ai nuovi oneri derivanti dall'eventuale aggiornamento della classificazione delle Regioni come aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone arancioni e rosse), si provveda a valere su un Fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 340 milioni di euro per il 2020 e 70 milioni per il 2021.

Misure fiscali

Sul piano fiscale, è stato esteso il perimetro dei beneficiari del **credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili** a uso non abitativo e di affitto d'azienda, già riconosciuto dal DL Ristori per i soggetti colpiti dalle chiusure disposte dal DPCM del 24

ottobre, per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. L'estensione riguarda le imprese con codice ATECO compreso nell'Allegato 2 del DL Ristori-*bis*, e quelle con attività riferibili ai codici 79.1, 79.11 e 79.12 che operano nelle c.d. zone rosse. Il credito è riconosciuto indipendentemente dai ricavi e compensi conseguiti nel periodo d'imposta precedente.

È stata disposta la **cancellazione della seconda rata dell'IMU** per le attività delle c.d. zone rosse con codice compreso in quelli indicati nel medesimo Allegato 2. Al riguardo, è stato approvato un emendamento che chiarisce che tale cancellazione opera per gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e gli immobili siano ubicati nelle zone rosse come individuate fino alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo del DPCM del 3 novembre 2020. Anche per questa disposizione valgono le precisazioni operate dal DL Ristori-quater, relative ai soggetti esenti dal versamento, di cui si è fatto cenno con riferimento alla norma contenuta nel DL Ristori.

Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, comprese negli elenchi ATECO di cui agli Allegati 1 e 2, e aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. zone rosse, nonché per i soggetti esercenti l'attività di ristorazione nelle c.d. zone arancioni, è stata disposta **la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP**, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; tale proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone c.d. rosse o arancioni; nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse, sono sospesi i termini dei versamenti fiscali

aventi scadenza nel mese di novembre 2020 relativi a: *i)* ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati *ii)* trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; *iii)* imposta sul valore aggiunto.

Resta sempre fermo l'obbligo dei sostituti di imposta di effettuazione delle ritenute al momento dell'erogazione dei predetti redditi. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati dai sostituti di imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Le disposizioni riguardanti i canoni di locazione e l'IMU dovranno rispettare i limiti e le condizioni previste dal "Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato" e necessiteranno della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Misure in materia di lavoro

In materia di lavoro, viene disposta la **sospensione dei versamenti contributivi** in scadenza nel mese di novembre 2020 (prevista nel DL Ristori) anche ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nel nuovo Allegato 1.

È prevista la sospensione dei versamenti contributivi di competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati con unità produttive o operative nelle c.d. zone rosse e appartenenti ai settori previsti nell'Allegato 2.

È prevista, inoltre, la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati con sede operativa nelle zone rosse e operanti nelle attività relative ai codici ATECO previsti nell'Allegato 2.

I dati identificativi relativi ai suddetti datori di lavoro verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Viene poi esteso anche al mese di dicembre 2020 l'esonero contributivo, già previsto dal DL Ristori, a favore delle imprese che operano nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, purché svolgano un'attività compresa con i codici ATECO indicati in un Allegato 3 del DL Ristori-*bis*.

In tema di **ammortizzatori sociali**, si prevede la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del DL Cura Italia, per il periodo dal 1° al 30 settembre.

I nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti nel DL Ristori (6 settimane) sono utilizzabili anche con riferimento ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del DL Ristori-*bis* (9 novembre).

I benefici contributivi sono attribuiti in coerenza con la normativa in materia di aiuti di Stato.

In caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado, limitatamente alle aree delle c.d. zone rosse e solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è poi riconosciuto alternativamente a entrambi i genitori, lavoratori dipendenti, un congedo straordinario dal lavoro per la durata della sospensione dell'attività didattica in presenza. L'indennità del congedo è pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

In caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado, limitatamente alle aree della zona rossa, i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il bonus non è riconosciuto

per le prestazioni rese dai familiari.

Il beneficio si applica anche con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

Inoltre, il provvedimento interviene in materia di agenti biologici, sostituendo gli allegati XLVII e XLIII del D.lgs. 81/08, contenenti rispettivamente “indicazioni su misure e livelli di contenimento” e “contenimento per processi industriali”. È stato, infatti, necessario conformarsi agli allegati V e VI della direttiva (UE) 1833/2019, al fine di rendere pienamente rispondente l’ordinamento nazionale alla direttiva (UE) 739/2020 (recepita con l’art. 4 del DL 125/2020, che inserisce Sars- Cov-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo).²

Misure in materia di giustizia

Recependo una richiesta di Confindustria, viene differita di ulteriori 6 mesi, quindi fino al 19 maggio 2021, l’entrata in vigore delle nuove norme in tema di ***class action***.

Inoltre, si prevede che, fino alla conclusione dello stato di emergenza, i giudizi penali siano sospesi per tutto il tempo in cui l’udienza è rinviata per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso, quando l’assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti in conseguenza delle misure urgenti di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale. In tali casi, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti.

² Per ulteriori dettagli, si rimanda ad una circolare Confindustria di prossima pubblicazione.

Altre misure

In **materia sanitaria**, alle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che a seguito dell'emergenza COVID-19 hanno sospeso le attività assistenziali ordinarie, è concessa la facoltà di riconoscere alle strutture private accreditate, destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del suddetto budget assegnato per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

Infine, viene istituito il “**Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore**”, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome.

DL Ristori-ter e DL Ristori-quater

Nelle ultime settimane il Governo ha adottato due ulteriori decreti-legge per provvedere ai ristori delle attività economiche e dei settori più colpiti dalla pandemia da Covid-19, in continuità con i precedenti decreti-legge “Decreto “Ristori” e “Decreto Ristori-Bis.

I due nuovi provvedimenti, ovvero “DL Ristori-ter” e “DL Ristori-quater”, essendo collegati ai precedenti, sono confluiti nel primo decreto Ristori tramite un emendamento governativo, così da proseguire l’esame parlamentare in modo congiunto.

Di seguito, un quadro di sintesi delle principali misure introdotte dai due ultimi decreti.

DL Ristori-ter

Il Decreto Ristori-ter prevede un ulteriore stanziamento di risorse, pari a 1,95 miliardi di euro per l’anno 2020, destinato a incrementare gli indennizzi per le attività economiche più esposte, nonché a finanziare ulteriori misure di carattere emergenziale. In particolare, sono previsti:

- l’incremento di 1,45 miliardi di euro, per il 2020, e di 220,1 milioni, per il 2021, della dotazione del fondo previsto dal decreto “Ristori bis” per compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano a una fascia di rischio “arancione” o “rossa”;
- l’inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori nell’allegato 2 al Decreto “Ristori-bis”, cioè tra quelle attività che sono destinatarie delle agevolazioni previste dallo stesso decreto (contributo a fondo perduto, credito locazioni, cancellazione seconda rata IMU, ecc);
- l’aumento di 100 milioni di euro per il 2020 della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, per l’acquisto e la distribuzione di farmaci per la cura dei pazienti COVID-19;
- l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 400 milioni di euro per il 2020, a disposizione dei comuni per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare.

Infine, il provvedimento ha abrogato la disposizione del precedente DL Ristori-bis, che prevedeva la possibilità di riconoscere il contributo a fondo perduto - nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 - anche ad altre attività (non ricomprese negli Allegati), che risultassero “gravemente pregiudicate” dalle restrizioni introdotte dai DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre.

DL Ristori-quater

Il Decreto Ristori-quater interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, e prevede numerosi interventi in materia fiscale. In particolare, viene ridisegnato il **calendario delle scadenze fiscali** delle prossime settimane, per sostenere le piccole e medie imprese e i settori più colpiti.

Il provvedimento interviene anche con misure di sostegno per alcune categorie di lavoratori e prevede un'estensione della platea di soggetti destinatari del contributo a fondo perduto di cui al DL Ristori.

Inoltre, per il sostegno all'export e all'internazionalizzazione, si incrementano le disponibilità del fondo rotativo e del fondo per la promozione integrata per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.

Vengono infine stanziati ulteriori risorse per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi e vengono incrementati anche alcuni fondi per il sostegno della cultura e del turismo.

Misure fiscali

In particolare, il decreto ha disposto che per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della **seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP**, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020.

La proroga è estesa al 30 aprile 2021 per le imprese con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019, che abbiano registrato un calo del 33% nei primi sei mesi

del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Tale proroga, inoltre, riguarderà, a prescindere dai requisiti di ricavi e compensi e perdite di fatturato, i soggetti esercenti le attività riconducibili ai codici Ateco indicati negli Allegati 1 e 2 del DL Ristori-bis, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle “zone rosse”, nonché per gli esercenti attività di gestione di ristoranti nelle “zone arancioni”. Con una modifica approvata in Commissione, si consente di effettuare tali versamenti non solo in un’unica soluzione (come previsto dal testo originario del DL Ristori-quater) ma anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021. Di seguito, una tabella riassuntiva di tutte le fattispecie riportate dalla norma:

CATEGORIE DI CONTRIBUENTI	PERDITA FATTURATO DEL 33% I SEMESTRE 2020	DOMICILIO FISCALE, SEDE LEGALE O OPERATIVA	SCADENZA I ACCONTO IRES/IRPEF IRAP
Soggetti IVA esercenti attività nei settori economici (allegati 1 e 2, DL n. 149/2020) senza limiti di ricavi/compensi	NO	Aree di massima gravità e rischio alto (zone rosse)	30 aprile 2021
Soggetti IVA esercenti attività di gestione di ristoranti senza limiti di ricavi e compensi	NO	Aree di elevata gravità e rischio alto (zone arancioni)	30 aprile 2021



Soggetti IVA (qualsiasi attività esercitata) ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019	SI	Intero territorio nazionale	30 aprile 2021
Soggetti IVA soggetti agli ISA (qualsiasi attività esercitata) ricavi o compensi non superiori a 5,16 milioni di euro nel 2019	SI	Intero territorio nazionale	30 aprile 2021
Soggetti IVA (qualsiasi attività esercitata) ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019	NO	Intero territorio nazionale	10 dicembre 2020
Soggetti IVA (qualsiasi attività esercitata) ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019	NO	Intero territorio nazionale	10 dicembre 2020

È stata prevista la **sospensione dei versamenti di contributi previdenziali e assistenziali, di ritenute alla fonte e di versamenti IVA** di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019, che abbiano registrato un calo del 33% del fatturato a novembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l'attività dopo il 30 novembre 2019.

Tali sospensioni si applicano, inoltre, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi e compensi e alla diminuzione di fatturato, ai : i) soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020 e aventi sede in tutto il territorio nazionale; ii) soggetti che esercitano attività di ristorazione aventi domicilio fiscale o sede in zona rossa o arancione; iii) soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del DL Ristori-bis o che esercitano attività alberghiera, di agenzia di viaggio, di tour operator, con domicilio fiscale o sede nelle "zone rosse".

CATEGORIE DI CONTRIBUENTI	PERDITA FATTURATO DEL 33% NEL MESE DI NOVEMBRE 2020	DOMICILIO FISCALE, SEDE LEGALE O SEDE OPERATIVA	VERSAMENTI I CUI TERMINI SCADONO NEL MESE DI DICEMBRE 2020	DATA NUOVO VERSAMENTO (VALIDA PER TUTTI I SOGGETTI)
Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro	SI perdita di fatturato o corrispettivi	Intero territorio nazionale	-Ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; -IVA	Unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure Rateizzazione fino a un

(Anche soggetti che hanno intrapreso attività successivamente al 30 novembre 2019)			-Contributi previdenziali e assistenziali	massimo di 4 rate mensili , con versamento prima rata entro il 16 marzo 2021
Soggetti esercenti attività economiche sospese dal DPCM 3 novembre 2020 Senza limiti di ricavi e compensi	NO	Intero territorio nazionale	-Ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; -IVA -Contributi previdenziali e assistenziali	
Soggetti esercenti attività di ristorazione Senza limiti di ricavi e compensi	NO	Aree con scenario di elevata o massima gravità e rischio alto (zone arancioni e rosse)	-Ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; -IVA	

			-Contributi previdenziali e assistenziali	
Soggetti allegato 2 al DL Ristori bis Soggetti esercenti attività alberghiera, attività agenzia di viaggio o tour operator Senza limiti di ricavi e compensi	NO	Aree con scenario di massima gravità e rischio alto (zone rosse)	-Ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; -IVA -Contributi previdenziali e assistenziali	

Viene prorogato il termine per la presentazione telematica della **dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP** dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

La proroga dei termini delle **definizioni agevolate**, prevista dal decreto "Cura Italia", viene estesa dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per il pagamento delle rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio", in scadenza nel 2020.

Il provvedimento interviene anche in materia di **rateizzazione delle cartelle**. Si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto sia di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione, sia di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali, potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.

In merito all'esenzione dal pagamento della **seconda rata IMU**, in scadenza il 16 dicembre 2020, prevista dal DL Rilancio, che già si rendeva applicabile solo a condizione che i proprietari dell'immobile fossero anche gestori delle attività economiche, come già indicato in precedenza, si precisa che la stessa spetta anche nei confronti del:

- soggetto titolare di altro diritto reale sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
- soggetto concessionario dell'area demaniale;
- locatario nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria.

È stata fissata al 18 dicembre 2020 la scadenza per il versamento a saldo del PREU sugli apparecchi di intrattenimento (AWP e VLT) e del canone concessorio per il V bimestre 2020. Il versamento è dovuto in misura pari al 20% della raccolta del bimestre; la restante parte può essere rateizzata mensilmente, con applicazione di interessi legali giornalieri. La prima rata è dovuta entro il 22 gennaio 2021 e le seguenti entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo, fino a giugno 2021.

È stata prevista per l'anno 2021 l'istituzione di un **fondo perequativo** delle misure fiscali e di ristoro, concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell'ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrino una significativa perdita di fatturato.

Ulteriori misure di sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro

Viene esteso a diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio l'elenco dei codici ATECO di cui all'Allegato 1 del DL Ristori, come modificato dal DL Ristori-bis, che individua le attività destinatarie del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL Ristori.

Il decreto Ristori-quater prevede, in materia di lavoro, una nuova indennità una tantum di 1.000 euro per una serie di soggetti, ovvero gli **stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo** danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli iscritti al **Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** in possesso di determinati requisiti; gli **stagionali** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli **intermittenti** e gli **incaricati di vendite a domicilio**.

Inoltre, i **trattamenti di integrazione salariale** previsti dal DL Agosto (ovvero 18 settimane) vengono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre, data di entrata in vigore del DL Ristori-*bis*, nel limite di 35,1 milioni di euro, ripartiti in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. Ciò comporta, quindi, che anche i lavoratori assunti successivamente al 13 luglio (e fino al 9 novembre) possono essere destinatari delle 18 settimane di integrazioni salariali Covid del DL n. 104/2020.

Ai **lavoratori del settore sportivo**, titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico, viene invece riconosciuta un'indennità di 800 euro, che sarà erogata da *Sport e Salute Spa*.

A sostegno dell'**internazionalizzazione, del turismo e della cultura** si prevede:

- l'incremento di 350 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per il 2021 del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio. Al

riguardo, l'incremento di 350 milioni per il 2020 è destinato al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi;

- l'incremento di 400 milioni di euro per il 2020 del Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, per favorire l'export e ulteriori 100 milioni di euro del Fondo per la promozione integrata per le stesse finalità di cofinanziamenti agevolati previsti dal fondo rotativo. Lo stanziamento in questione è in linea con la richiesta di Confindustria, sebbene probabilmente ancora non sufficiente negli importi previsti;
- lo stanziamento di ulteriori 90 milioni, per il 2021, per la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, nonché di ulteriori 10 milioni, per il 2020, per la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator.

Infine, si apportano alcune modifiche al Fondo per la filiera della ristorazione istituito dal DL Agosto per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle relative imprese.

Altre misure

I gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono **fondi immobiliari quotati**, possono modificare, entro il 31 dicembre 2020, il regolamento del fondo, per prorogarne il termine, non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.

Con riguardo ai termini di permanenza dei territori negli scenari di rischio, è previsto che l'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l'applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, istituita dal Ministro della salute ai fini della valutazione dei livelli e degli scenari di rischio territoriali, di ridurre tale ultimo termine.

Principali modifiche apportate in Parlamento ai Decreti Ristori

In prima lettura, oltre alle modifiche di alcune disposizioni introdotte dai quattro decreti-legge in esame e già riportate sopra, sono state introdotte ulteriori misure. In particolare:

- viene riconosciuto, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, uno **sgravio contributivo** ai datori di lavoro che, nel 2021, stipulano contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2021. In particolare, lo sgravio si applica, nella misura del 100% dei contributi dovuti per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, ai datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9. Resta ferma in ogni caso l'applicazione dell'aliquota del 10% per gli anni successivi al terzo;
- è prevista l'assegnazione di un **contributo di 110 milioni di euro alle Regioni a statuto ordinario**, per l'anno 2021, destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19. Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome è effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni e dalle province autonome, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro il 31 gennaio sulla base dei seguenti criteri: 1) quanto a 90 milioni di euro: nella misura del 50% per le regioni rosse; nella misura del 30% per le regioni arancioni e nella misura del 20% per le restanti regioni; 2) quanto a 20 milioni di euro per le regioni destinatarie di ordinanze regionali più restrittive rispetto a quanto disposto dai provvedimenti governativi;
- è soppressa la misura del DL Liquidità che prevedeva la necessità di un decreto attuativo del MEF per adeguare il Regolamento del MEF recante la Disciplina del microcredito (D.M. 17 ottobre 2014, n. 176) alle novità in termini di soglia introdotte dal medesimo DL Liquidità. In particolare, tale provvedimento ha innalzato da 25.000 euro a 40.000 la soglia dei finanziamenti che possono essere concessi a persone fisiche, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa. Tale estensione ha riguardato anche la garanzia rilasciata da Fondo centrale di garanzia;

- al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021 dal pagamento del **canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche** (COSAP) e i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
- viene istituito presso il MEF un fondo, con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021, per ridurre la spesa sostenuta dalle **utenze elettriche** connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati al DL Ristori. Per l'attuazione di tale disposizione, l'ARERA ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema;
- è previsto che **i contributi e le indennità di qualsiasi natura** erogati, in via eccezionale, a seguito dell'emergenza epidemiologica e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, **non concorrono alla formazione del reddito imponibile** ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto tra ricavi e altri proventi rilevante ai fini della deducibilità degli interessi passivi (art. 61 del TUIR), nonché ai fini dell'art. 109, comma 5, del TUIR;
- in tema di **golden power**, viene esteso fino al 30 giugno 2021 l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica di specifici atti, delibere od operazioni e del relativo potere di veto esercitabile dal Governo, sia con riferimento agli attivi strategici (inclusendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e

assicurativo), sia con riferimento all'oggetto di delibere, atti od operazioni, includendo tutte quelle che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di tali attivi o il cambiamento della loro destinazione, a prescindere dal fatto che ciò avvenga a favore di un soggetto esterno all'Unione europea. Tale termine era stato fissato dal DL Liquidità al 31 dicembre 2020;

- è previsto l'obbligo di rispettare la disciplina in tema di **equo compenso** in favore dei professionisti incaricati per gli interventi collegati ai nuovi super bonus *per l'efficienza energetica e sisma bonus*, introdotti dal DL Rilancio;
- viene istituito un fondo con una dotazione di 5,5 milioni per il 2021, destinato ad attività didattiche, relative a istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, con l'obiettivo di recuperare i **deficit formativi** di coloro che non hanno potuto beneficiare di un'efficace didattica a distanza e, più in generale, hanno avuto criticità di apprendimento legate al COVID.